

# NUOVO REGOLAMENTO GENERALE

DELLE  
ARCICONFRATERNITE  
DELL'ARCIDIOCESI  
DI NAPOLI



UFFICIO DIOCESANO  
ARCICONFRATERNITE




UFFICIO DIOCESANO  
ARCICONFRATERNITE



NUOVO  
REGOLAMENTO  
GENERALE



ARCIDIOCESI  
DI NAPOLI





## PREFAZIONE AL NUOVO REGOLAMENTO DIOCESANO DELLE ARCICONFRATERNITE

E' sulla scorta della mia personale esperienza come Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite che desidero introdurre, ad amministratori e confratelli, il nuovo *Regolamento Generale* delle Arciconfraternite diocesane.

In questi anni ho avuto la possibilità di incontrare le Congreghe, condividendo con esse l'indimenticabile esperienza di comunione e di preghiera, mi sono assiduamente confrontato con governi e assemblee sulle problematiche di gestione e amministrazione ed ho constatato, con infinita gioia, quanto queste antiche Istituzioni siano più vive ed attuali che mai, radicate nelle famiglie e nei quartieri, dove non smettano un attimo di esercitare il loro paziente e capillare servizio a difesa dei valori stessi della Chiesa.

Ma se indomito e forte è lo spirito che innerva e anima dal profondo le Confraternite napoletane, non può negarsi la necessità di cercare insieme nuovi strumenti e discipline per rinnovarne il messaggio, per costruire un dizionario che sappia parlare alle nuove generazioni di fedeli e che riesca a reinventarsi e a contagiare con la scintilla di fede e carità che alberga nel cuore delle Congreghe.

Per secoli, infatti, le Confraternite sono state un prezioso ed insostituibile luogo di incontro e confronto per tante generazioni di laici che, assistiti dai Padri Spirituali, ne hanno fatto sede di dibattito, di crescita spirituale e di comunione, laboratorio creativo di iniziative, progetti e vocazioni che hanno segnato, ciascuna con la propria specifica identità statutaria e con le caratteristiche di ciascuna Congrega, la storia di questa Diocesi e della stessa Città, facendo assaporare il fondamentale contributo dei laici nel perseguimento delle finalità della Chiesa.

La cura e la commemorazione dei fratelli defunti (originario caposaldo dell'esperienza di fede dei Sodalizi confraternali) ma anche la carità, la preghiera, la condivisione di gioie e dolori del vissuto quotidiano, il coinvol-



gimento dei più giovani in riti, tradizioni e momenti di culto che per centinaia di anni hanno formato e accompagnato, con semplicità devozionale ed instancabile fervore, migliaia di persone, abbattendo distanze di censo, di studio e di posizione sociale.

Ed il nostro Arcivescovo - da sempre vicino, con amorevole affetto e con lungimirante premura, alle sorti dei nostri Sodalizi - ha saputo cogliere quest'esigenza, promulgando un Regolamento che, come un abbraccio paterno, comunicherà alle Confraternite un rinnovato impulso e un nuovo linguaggio, infondendo in esse tutta la fiducia di cui essi hanno bisogno per continuare ad essere quell'orto fertile ove germogliano i frutti che sono più cari al Signore: le evangeliche esperienze di comunione, fratellanza e preghiera, la promozione e la difesa del culto, l'attenzione sensibile verso i poveri, gli emarginati, gli ultimi.

Questo Regolamento salda insieme un percorso di supporto alle Confraternite che l'Arcidiocesi di Napoli ha inaugurato da molto tempo, predisponendo organismi e procedure finalizzate proprio a sostenere concretamente le Arciconfraternite nel loro cammino di fede.

L'Ufficio Diocesano Confraternite, grazie al lavoro del nostro Arcivescovo e alla dedizione di chi vi opera ogni giorno, è divenuto un luogo sempre aperto di permanente accoglienza, di costruttivo dibattito, di crescita e supporto per le Arciconfraternite. Sono nati così il *Collegio di Vigilanza*, che svolge una capillare funzione di controllo e vigilanza su tutte le attività delle Confraternite, l'*Ufficio Tecnico per le Confraternite*, organo di consulenza stabilmente al servizio del mondo confraternale, la *Commissione Tecnica*, che affianca il Direttore nell'analisi delle questioni amministrative, legali, contabili e fiscali che più frequentemente si verificano nella vita dei Sodalizi, le *Visite Pastorali ed Amministrative*, con le quali il Direttore siede accanto ai governatori per scandagliare pregi e criticità della vita confraternale per studiare insieme rimedi e soluzioni.

E il nuovo linguaggio transita, innanzitutto, per la rivisitazione della regola fondamentale con cui ciascun Sodalizio, all'atto della sua istituzione, ha promesso di governarsi: **lo Statuto**.



Statuti che spesso risalgono a secoli addietro o che, altrettanto spesso, proprio perché formulati in contesti storici e culturali di tutt'altra natura rispetta all'epoca contemporanea, riproducono aspirazioni e programmi non più attuali o comunque non più realizzabili e che, per questo, necessitano di essere rivisti e rivisitati affinché la preziosa funzione religiosa delle Arciconfraternite ed il loro messaggio d'amore e fede risulti fruibile a tutti, sintonizzata sulle lunghezze d'onda della moderna civiltà, a cominciare dagli assetti di gestione, che devono essere capaci di evocare quei sentimenti di parità, trasparenza ed equilibrio che contraddistinguono tutte le esperienze associative contemporanee.

Statuti che, gradualmente conformandosi alle linee generali fissate dall'Arcivescovo con questo nuovo documento decretale, faranno delle Confraternite dell'Arcidiocesi, pur nelle doverose e preziose distinzioni derivanti dalle differenti finalità e ambizioni pastorali, un mondo ancor più unitario e coeso, consapevole di essere uno dei più importanti segmenti dell'instancabile piano pastorale della Chiesa di Napoli.

Perché le Arciconfraternite non sono un polveroso relitto del passato di cui si attende, rassegnati, l'estinzione, ma un coagulo vivo e pulsante di energie, passione e speranza spirituale che ha bisogno di essere rilanciato per far comprendere alla modernità, spesso distratta e sorda alle istanze dello spirito, quanto ancora forti, penetranti ed attuali siano i suoi obiettivi e le sue finalità e quanto esse rispecchino i fini stessi della Chiesa.

Che questo Nuovo Regolamento funga dunque da pietra miliare per l'inizio di un nuovo cammino e possa essere, quanto prima, il punto di riferimento per la ridefinizione e la rivisitazione degli assetti statutari di tutte le Arciconfraternite soggette alla giurisdizione canonica dell'Arcivescovo Metropolitano di Napoli, che dal canto suo mai cesserà di essere al fianco di queste laboriose ed esemplari figlie che sono le Confraternite diocesane.

**Il Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite**  
**Sac. Giuseppe Tufo**





## PREMESSA GIURIDICA SULLA FUNZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO

*Carissimi Governatori e Confratelli*

Dopo aver esaminato le grandi potenzialità pastorali di questo Nuovo Regolamento Generale, chiamato a rigenerare le antiche e mai dome energie spirituali e caritative delle Arciconfraternite diocesane, è ora opportuno soffermarci insieme, brevemente, sulle finalità più strettamente giuridiche di questo nuovo canovaccio normativo e, in particolare, su quanto oggi le Congreghe dovranno materialmente compiere per allineare il loro assetto statutario con la nuova e lungimirante disciplina varata dall'Arcivescovo.

Le Confraternite, a norma della legislazione canonica, sono associazioni di fedeli che la Chiesa riconosce, attribuendo ad esse personalità giuridica, quali cellule di spontanea aggregazione, finalizzate al perseguimento dei fini di pietà, apostolato e carità - sia temporale che spirituale - che costituiscono, a norma del can. 114 C.j.c., i fini supremi a cui deve essere rivolta l'opera delle persone giuridiche ecclesiastiche.

Ma l'esistenza delle Confraternite nell'alveo giuridico della Chiesa, il possesso, da parte delle stesse, di un'identità addirittura pubblicistica discendente dall'approvazione proveniente dalla stessa Autorità Ecclesiastica, transita, necessariamente, per un documento programmatico che è lo Statuto, chiamato a descrivere il modo in cui l'Ente confraternale intende promuovere l'attuazione dei fini e su cui si appunta l'approvazione stessa della Chiesa e la sua decisione di annoverarla tra i propri enti.

Ed è per questo che oggi, alla luce della nuova traccia normativa che con il Nuovo Regolamento investe, benefica e rinnovatrice, il mondo confraternale, tutte le Congreghe, indubbiamente meritevoli di conservare il proprio status di Enti della Chiesa, sono tuttavia chiamate a approfondire uno sforzo immediato e concreto per adeguare i propri Statuti a queste disposizioni di fresca emanazione, ad ammodernarne e svecchiarne senza indugio



i contenuti spesso risalenti a secoli fa e perciò oggettivamente irrealizzabili, a renderli attuali e spendibili - quanto ad obiettivi e fini - nella società contemporanea, ad epurarli e a correggerli di aspetti desueti o confliggenti con le nuove norme e con il nuovo spirito di le nuove norme vogliono essere annunciatrici.

Provvedano dunque tutte le Arciconfraternite ad indire a strettissimo giro assemblee per la redazione di nuovi Statuti (specie per quanti abbiano in questi hanno dichiarato di non esserne riusciti a rinvenire più alcuna copia), a fare, ciascuna, memoria del proprio specifico e antico carisma e a tradurlo in un programma statutario che nel suo assetto generale abbia quindi cura di conformarsi al dettato del Nuovo Regolamento, valorizzando al contempo le peculiarità delle singole esperienze associative.

Ove ciò non accadesse le Confraternite dovranno in ogni caso attenersi, nel proprio funzionamento, a quanto disposto, sul piano amministrativo, dal Nuovo Regolamento, senza poter invocare prassi e consuetudini particolari, ma questo significherebbe rinunciare a confezionare Statuti nuovi e pronti all'azione, votati, ognuno dei quali, a proiettare nel futuro, vivendo appieno il presente, la storia e la tradizione unica e irripetibile di ciascuna Arciconfraternita.

L'Ufficio Diocesano Confraternite, sempre al fianco delle Congreghe per la soluzione di ogni problematica e difficoltà, anche in questo frangente non farà mancare ogni necessario supporto tecnico e giuridico per poter addivenire alla stesura dei nuovi Statuti.

Con ogni benedizione.

**Il Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite**  
**Sac. Giuseppe Tufo**





Prot. n. 538-2018-CAN

*Il Cardinale Crescenzo Sepe*  
*Arcivescovo Metropolita di Napoli*

VOLENDO sempre preservare lo spirito e la storia delle numerose Confraternite, che nei secoli sono sorte nell'ambito della Nostra Arcidiocesi, nonché favorirne la ripresa e lo sviuppo;

VISTO il *Regolamento generale per la revisione e l'aggiornamento degli Statuti delle Confraternite*, da Noi promulgato il 7 febbraio 2010;

VISTI i cann. 298-320 del *Codice di diritto canonico*;

#### ORDINIAMO E STABILIAMO

quanto segue:

Art. 1 – Viene promulgato il *Nuovo Regolamento generale delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Napoli*, allegato al presente decreto e costituito da 44 articoli.

Art. 2 – Viene contestualmente abrogato il *Regolamento generale per la revisione e l'aggiornamento degli Statuti delle Confraternite*, da Noi promulgato il 7 febbraio 2010, nonché ogni altra disposizione contraria al *Nuovo Regolamento*.

Art. 3 – Ogni Confraternita di questa Arcidiocesi è tenuta a verificare che i propri Statuti non contrastino con il *Nuovo Regolamento generale delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Napoli* ed, eventualmente ciò accada, ad avviare quanto prima la procedura prevista per l'aggiornamento degli Statuti propri del Sodalizio.

Art. 4 – In caso di mancanza o non reperibilità degli Statuti propri del Sodalizio, ed in attesa che la Confraternita si doti di essi, essa sarà regolata dal presente *Regolamento*, nonché dalle altre norme canoniche e civili vigenti.

Art. 5 – Il *Nuovo Regolamento generale delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Napoli* viene prorogato mediante pubblicazione sul Settimanale diocesano *Nuova Stagione* ed entra in vigore a decorrere dal prossimo 1° giugno 2018.

Diamo mandato la Rev.ma Cancelleria arcivescovile di curare la pubblicazione del presente decreto sul Settimanale diocesano *Nuova Stagione* e sul Bollettino diocesano *Januaris*.

Napoli, dalla Sede arcivescovile, addì 26 aprile 2018.

Il Cancelliere arcivescovile



L'Arcivescovo metropolitano





# NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE CONFRATERNITE DELL'ARCIDIOCESI DI NAPOLI

## PREMESSA

Tutti i fedeli, nella varietà delle vocazioni e dei carismi, sono chiamati a pieno titolo e con uguale dignità all'edificazione del corpo di Cristo (LG 3; can. 208 C.J.C.), ed è loro riconosciuto il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità e di pietà, per un migliore svolgimento di tale missione (can. 215).

Le Confraternite, quali associazioni di fedeli aventi per scopo l'incremento del culto pubblico e l'esercizio della carità trovano una generale disciplina nei canoni 298 - 320 del Codice di Diritto Canonico. Ciascuna di esse è retta in maniera peculiare dal proprio Statuto, approvato dall'Arcivescovo ai sensi del can. 312 C.J.C., del quale devono necessariamente essere dotate.

Le singole carte statutarie, elaborate dai membri delle Confraternite, non possono contrastare con le indicazioni precettive del presente Regolamento Diocesano, fatta salva la conservazione della denominazione, delle finalità specifiche e delle caratteristiche individuanti di ciascuna di esse.

La revisione e l'aggiornamento degli Statuti dovranno essere compiuti secondo lo schema che segue:

- A. *La forma spirituale e materiale di ciascuna Confraternita deve essere adattata ai tempi presenti, secondo lo spirito del Concilio Vaticano II e del Magistero della Chiesa, universale e locale, apportando agli statuti le modifiche necessarie ed opportune, sempre ispirandosi alle intenzioni dei fondatori che, da perfetti cristiani, li compilarono e alle pratiche di quanti ne seguirono le orme investendo le proprie energie personali in veri tesori di fraterna carità.*



- B. *Ravvivare e se necessario ripristinare lo spirito dei fondatori in modo che ogni Confraternita sia un nucleo di cattolici che, attraverso le varie opere spirituali e temporali, tendono al miglioramento della vita morale e religiosa.*
- C. *Eliminare qualsiasi attività estranea agli scopi della Confraternita, tale da poter suscitare anche lontanamente sospetti di speculazione.*
- D. *Disciplinare con norme omogenee i diritti ed i doveri degli Amministratori, del personale dipendente e dei confratelli.*





## REVISIONE DELLO STATUTO

### SCOPO DI OGNI CONFRATERNITA

**Art. 1.** - Ogni Confraternita, - secondo l'ispirazione delle Tavole di fondazione e nel rispetto delle norme della Chiesa e degli indirizzi pastorali -, ha lo scopo di promuovere e curare la vita spirituale e morale dei propri membri specialmente:

- a. formandoli alla dottrina della fede e guidandoli alla testimonianza della vita cristiana, mediante corsi di catechesi e momenti di preghiera comune;
- b. suggerendo loro le modalità più idonee, secondo la visione cristiana della vita e della morte, per il compimento delle opere di misericordia spirituale e materiale verso i confratelli e le consorelle e tutti i bisogni di cure spirituali e materiali;
- c. sostenendoli nello svolgimento delle attività culturali che vengono promosse nell'ambito di loro pertinenza.

### ORGANI DELLA CONFRATERNITA

**Art. 2.** - Ogni Confraternita si costituisce dei seguenti organi necessari:

- l'Assemblea
- il Superiore
- il Governo
- il Segretario
- Il Tesoriere
- il Padre Spirituale.

A detti organi possono aggiungersi, secondo l'opportunità, altri per varie funzioni previste esplicitamente negli Statuti.



Le Confraternite con consistente patrimonio immobiliare possono dotarsi di un Collegio di Revisori dei Conti e di un Organo tecnico per la Direzione Amministrativa della Confraternita, che, a mezzo di uffici e dipendenti appositamente organizzati, provvede a tutti gli atti ed adempimenti necessari alla gestione e all'amministrazione del patrimonio stesso secondo le disposizioni impartite dal Superiore quale legale rappresentante e responsabile pubblico dell'ente.

## DELL'ASSEMBLEA GENERALE

**Art. 3.** - L'Assemblea Generale si compone dei membri titolari del diritto di voto, dovendosi ritenere esclusi i minori di 16 anni, coloro che non abbiano compiuto il periodo minimo di tirocinio, ove richiesto dallo statuto della Confraternita, gli insolventi e coloro che stiano scontando un periodo di sospensione a seguito di sanzione disciplinare.

L'Assemblea è presieduta dal Superiore, o da chi ne fa le veci.

Il Tesoriere non ha diritto di voto nei casi in cui l'assemblea delibera in materia di contabilità.

**Art. 4.** - L'Assemblea:

- a. elegge il Superiore i membri del Governo ed il Tesoriere e può sostituirli quando ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- b. approva i conti finanziari ed i bilanci consuntivi e preventivi;
- c. delibera su eventuali modifiche dello Statuto e sulle materia indicate da detto Statuto;
- d. può delegare ad uno o più soci l'incarico di esaminare singole questioni, di accertare eventuali criticità, anomalie o responsabilità e di riferirne all'Assemblea per le conseguenti determinazioni.

La seduta per la nomina degli organi elettivi deve essere convocata almeno sei mesi prima della scadenza del mandato conferito agli organi in carica.



**Art. 5.** - Le sedute dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si terranno di norma tre volte all'anno: - entro marzo, per l'approvazione del conto finanziario dell'anno precedente; - entro novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

In epoca stabilita dallo Statuto si terrà l'assemblea dei Soci per l'elezione del Governo e dei Revisori dei Conti quando questi siano previsti dallo Statuto.

Le sedute straordinarie sono convocate dal Superiore per casi urgenti o di particolare rilevanza, nonché quando ne facciano motivata richiesta un membro del Governo, il Padre Spirituale o almeno un terzo degli appartenenti alla Confraternita. In questi casi l'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Superiore senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla richiesta.

Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno e vanno comunicate a cura del Segretario mediante affissione nei locali della Confraternita almeno 15 giorni prima e, nei casi urgenti, almeno 48 ore prima. Agli interessati che abbiano fatto tempestiva richiesta le convocazioni devono essere comunicate all'indirizzo telematico dagli stessi indicato.

**Art. 6.** - Per la validità delle deliberazioni, ove non sia stabilito diversamente, è necessario l'intervento di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto.

Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni relative all'ammissione, esclusione e scelta delle persone richiedono il voto segreto.

**Art. 7.** - I processi verbali delle deliberazioni debbono essere dettagliati e contenere il risultato delle discussioni avvenute.

I processi verbali sono stesi dal Segretario o da chi ne fa le veci e sono firmati da lui e dal Superiore o da chi ne fa le veci. Essi vanno stilati in un apposito registro custodito dal Segretario nella sede della Confraternita.



**Art. 8.** - Il Superiore, dopo l'elezione da parte dell'assemblea e dopo la ratifica delle consultazioni elettorali da parte dell'Ufficio Diocesano Confraternite, è immesso nell'esercizio delle sue funzioni previa conferma da parte dell'Arcivescovo. Egli è il rappresentante legale canonico e civile dell'Arciconfraternita.

Presiede l'assemblea e il governo; distribuisce gli uffici e i compiti tra i governatori; convoca l'assemblea in esecuzione della delibera di governo (se l'assemblea deve provvedere all'elezione dei nuovi organi confraternali, la sua convocazione deve essere disposta almeno sei mesi prima della scadenza degli organi in vigore); esercita il potere disciplinare sul personale dipendente; adotta i provvedimenti indifferibili e li sottopone, senza indugio, al governo per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dall'Assistente di Governo più anziano per appartenenza alla Confraternita e, in caso di parità, dal più anziano per età tra i predetti. Se l'impedimento si protrae per più di sei mesi, l'Assistente vicario convoca senza ritardo l'assemblea per l'elezione di altro Superiore, dandone contestuale comunicazione al Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite.

Tutti gli atti che, a norma della disciplina canonica universale e particolare, eccedano l'amministrazione ordinaria, sono subordinati, a pena di invalidità, alle autorizzazioni previste dal diritto della Chiesa.

L'Arciconfraternita non risponderà di atti che siano stati compiuti in difetto delle necessarie licenze, nulla osta e pareri ecclesiastici e la persona fisica che abbia agito in nome e per conto di essa senza esserne provvisto sarà chiamato a rispondere del suo operato secondo le leggi civili e canoniche.

**Art. 9.** - Il Governo è costituito dal Superiore e da almeno due Assistenti, oltreché dal Padre Spirituale che non ha tuttavia diritto di voto. Il Governo ha la responsabilità e la direzione esecutiva delle attività ed opere dell'Arciconfraternita e provvede a quanto segue:

1. convoca l'assemblea nei casi previsti dallo statuto e in ogni altro caso ritenuto opportuno;



2. esegue le deliberazioni dell'assemblea ed esamina le relazioni del collegio dei Revisori dei conti;
3. costituisce speciali deputazioni per singole opere o attività del sodalizio;
4. affida ai soci incarichi temporanei e specifici, comunque revocabili;
5. delibera sulle domande di dispensa dalla partecipazione alla vita associativa;
6. amministra il patrimonio della Confraternita, con lealtà e correttezza, nel superiore interesse del sodalizio e per il perseguimento delle specifiche finalità di culto e carità enunciate nel suo Statuto, operando in ogni caso nel rispetto del Codice di diritto canonico, dell'ordinamento civile vigente e delle direttive emanate, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di controllo, dall'Arcivescovo o, per sua delega o su suo incarico, dal Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite;
7. redige la relazione annuale delle sue attività;
8. esprime parere circa l'ammissione degli aspiranti all'associazione;
9. stabilisce la data della elezione per la costituzione degli organi statutari, informandone contestualmente l'Ufficio Diocesano per le Confraternite e cura lo svolgimento delle operazioni elettorali, assicurandone la regolarità.

**Art. 10.** - Il segretario nominato dal Superiore, esercita le seguenti funzioni:

- a. di assistente generale delle attività del Superiore e del Governo;
- b. di coordinatore dei compiti del governo;
- c. di esecuzione di ogni altro compito previsto dallo statuto e dal regolamento o affidatogli dall'Assemblea, dal Governo e dal Superiore;
- d. cura la corretta applicazione della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, nonché regolarità del trattamento retributivo, contributivo ed assicurativo dei dipendenti della Confraternita;
- e. redige i verbali delle sedute dell'assemblea nell'apposito registro in dotazione alla Confraternita e protocolla in ordine cronologico gli



- atti deliberativi e la corrispondenza della Confraternita;
- f. cura la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita e dell'elenco dei membri del sodalizio;
  - g. se ne è espressamente incaricato dal Governo tiene la cassa corrente e cura la contabilità;
  - h. redige e sottoscrive, unitamente al Superiore, il verbale di immissione in possesso degli organi di nuova nomina, con contestuale e formale ed analitica consegna dei beni e dei documenti appartenenti alla Confraternita.

**Art. 11.** - Il tesoriere svolge compiti di tenuta contabile e cassa, di gestione della liquidità finanziaria, assicurando l'osservanza della vigente normativa fiscale e delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi.

In sua assenza provvede il Segretario.

**Art. 12.** - Il collegio dei Revisori dei conti, nei casi in cui è previsto, è composto da tre membri eletti dall'assemblea.

I membri, anche singolarmente, esaminano e controllano la contabilità, vigilano sull'osservanza delle norme di legge canoniche e civili, dello statuto e del regolamento, e ne riferiscono all'assemblea.

Presidente del collegio è il membro più anziano per iscrizione alla Confraternita; quello di iscrizione più recente assume le funzioni di segretario.

**Art. 13.** - L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre deve essere approvato il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno seguente; entro il 31 marzo deve essere approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente.



## DELLE ELEZIONI E DELLA DURATA DEGLI UFFICI

**Art. 14.** - Le elezioni si svolgono con le modalità e nel rispetto delle regole fissate dagli Statuto della Confraternita.

In ogni caso deve essere garantita a ciascun membro della Confraternita che abbia raggiunto la maggiore età la facoltà di candidarsi ed il diritto di esprimere il proprio voto personale e segreto.

Non devono essere ammesse candidature di più aspiranti collegati in un medesimo raggruppamento e, per ciascun incarico da conferirsi, deve prevedersi una autonoma espressione di voto.

Il voto non può essere espresso a mezzo di delega o procura.

Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità di un delegato appositamente nominato dall'Assemblea e devono essere documentate e verbalizzate a cura del Segretario, che custodisce tutti i relativi atti.

**Art. 15.** – All'esito della votazione il Delegato Diocesano comunica i nominativi degli eletti all'Ufficio Diocesano Confraternite ai fini della ratifica del risultato elettorale e della conferma da parte dell'Arcivescovo.

**Art. 16.** – Nel termine di 10 giorni dalla ratifica del risultato elettorale ciascun membro della Confraternita può depositare motivato ricorso presso l'Ufficio Diocesano Confraternite, il cui Direttore adotta le opportune determinazioni dopo avere acquisito il parere vincolante del Collegio di Vigilanza.

**Art. 17.** - L'Assemblea per l'elezione degli organi associativi, alla scadenza ordinaria e per le ipotesi di rinnovo totale o parziale degli stessi e degli uffici, a seguito di decadenza o dimissioni di uno o più membri, si riunisce nella data stabilita dal governo:

- a) per l'approvazione dell'elenco dei soci titolari del diritto di voto;
- b) per l'elezione e la costituzione dell'ufficio elettorale;
- c) per la raccolta delle candidature;
- d) per lo svolgimento delle operazioni elettorali, lo scrutinio dei voti e



- la proclamazione dei risultati;
- e) per l'insediamento degli eletti.

**Art. 18.** - L'ufficio elettorale, composto di tre membri eletti dall'Assemblea, con la partecipazione del Segretario, in funzione di assistente per la verbalizzazione di tutte le operazioni, provvede a:

- stilare e rendere pubblico, immediatamente e distintamente per ciascun organo ed ufficio da eleggere, l'elenco dei candidati;
- accertare il numero e stilare l'elenco dei soci ammessi al voto;
- disporre i documenti necessari per la votazione e lo scrutinio;
- proclamare nello stesso giorno, all'esito dello scrutinio, i risultati del voto.

**Art. 19.** - Tutti i soci con diritto di voto:

- a) sono eleggibili come membri del Governo;
- b) esprimono con voto personale e segreto la loro libera scelta tra tutti i soci, salvo che non sia previsto dallo Statuto la designazione dei candidati.

Per l'elezione del Superiore, degli incarichi di governo e del collegio dei revisori le scelte elettive e quelle di designazione delle candidature debbono cadere sui soci di età maggiore che godano incondizionata stima e che appaiono idonei per le attitudini e le competenze possedute allo svolgimento dei compiti ai quali sono deputati nell'ufficio al quale sono eletti o candidati. In occasione delle elezioni preordinate al rinnovo del Governo siano indette votazioni distinte per ogni singola carica, con contestuale soppressione di ogni prassi basata sul voto alla sola persona e l'attribuzione delle cariche in base al numero dei voti ricevuti.

Per ciascuna carica di governo (Superiore ed Assistenti) siano candidati almeno tre confratelli.

In difetto si rinviino le elezioni fino a sopravvenienza di detto numero minimo. In ulteriore difetto l'Ordinario potrà disporre il Commissariamento dell'Ente fino a maturazione delle suddette condizioni elettorali.



**Art. 20.** - Il Superiore uscente proclamerà gli eletti, investendoli dell'ufficio e provvedendo alla comunicazione dell'elezione all'Ufficio Diocesano Confraternite, il quale, nell'elezione di qualsiasi carica confraternale, dovrà in ogni caso confermare le elezioni.

**Art. 21.** - Gli incarichi apicali indicati nell'art. 2 hanno durata triennale. Alla scadenza del loro ufficio restano in attività fino all'insediamento dei nuovi Organi confraternali per lo svolgimento degli affari indifferibili. In ogni tempo, anche dopo la scadenza della loro conferma, gli organi confraternali sono tenuti a fornire chiarimenti ed informazioni sull'attività svolta, ove ne facciano puntuale e motivata richiesta il Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite l'Assemblea, il Governo, il Superiore in carica o almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.

**Art. 22.** - Se in una Confraternita si verificano le circostanze speciali o i gravi motivi che, ai sensi dell'art. 318 CJC, ne consentono il commissariamento, l'Arcivescovo può designare uno specifico organo unipersonale o collegiale che, in suo nome, diriga temporaneamente il sodalizio in sostituzione degli organi statuari.

Il predetto organo dà inizio, senza ritardo, alle attività connesse all'incarico ricevuto e nel contempo, ove ne sussistano le condizioni, pone in essere le iniziative finalizzate al superamento delle criticità che hanno determinato il commissariamento ed al ripristino della gestione ordinaria, secondo le previsioni statuarie e nel rispetto del presente Regolamento Generale.

Ove ciò non risulti possibile, il detto organo gestorio, tenendo conto, in particolare, dell'eventuale disciplina statutaria relativa alla destinazione del patrimonio confraternale in caso di scioglimento del sodalizio, verifica se appaia più opportuno disporre l'aggregazione del sodalizio stesso ad altra analoga Confraternita o se risulti inevitabile dichiararne l'estinzione.



All'esito di tale verifica l'organo gestorio formula le proprie proposte, trasmettendole con apposita relazione scritta, al Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite per le conseguenti determinazioni.

## IL PADRE SPIRITUALE

**Art. 23.** - È nominato dall'Ordinario Diocesano (can. 317,1). Nella Confraternita rappresenta il Vescovo e gli si deve pertanto obbedienza nelle materie di fede e morale secondo la disciplina ecclesiale. Egli presta collaborazione nello svolgimento delle attività pastorali dell'Arciconfraternita. La sua presenza garantisce la permanenza del riconoscimento della ecclesialità del Sodalizio.

Il Padre Spirituale è membro di diritto del Governo senza diritto di voto e dovrà pertanto essere convocato per ogni adunanza dei governatori, qualunque sia il tema. Le Delibere adottate dal Governo in assenza del Padre Spirituale sono nulle;

**Art. 24.** - Sono compiti del Padre Spirituale:

- presenziare alle riunioni ordinarie, straordinarie ed elettive dell'assemblea dell'Arciconfraternita;
- organizzare e presiedere le Liturgie anche a mezzo di un suo delegato;
- stabilire le Celebrazioni, feriali o festive e l'orario di esse, sentito il Governo della Confraternita;
- celebrare le esequie dei soli confratelli nella Chiesa della Confraternita;
- tenere, almeno una volta al mese, una catechesi ai confratelli, preoccupandosi della loro crescita nella fede e della loro formazione permanente;
- adempiere fedelmente agli obblighi dei suffragi dei legati e, per questo, ha diritto di conoscere i legati e i relativi termini e di richiedere al Governo fondi e risorse per il puntuale assolvimento



- degli obblighi discendenti dai legati medesimi;
- disporre circa la cura dell'Oratorio e degli arredi sacri;
  - riferire al Vescovo e al Direttore dell'Ufficio Confraternite circa l'andamento della vita confraternale e della vita spirituale del Sodalizio;
  - promuovere nella Confraternita l'attuazione degli orientamenti pastorali della Diocesi;
  - prendere atto, a mezzo di controfirma, dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, delle Delibere del Governo quale membro di diritto senza diritto di voto, delle Relazioni di accompagnamento alla trasmissione dei Bilanci preventivi e consuntivi;
  - esprimere parere per l'ammissione, la sospensione o l'espulsione dei soci;
  - esercitare diritto di veto circa l'esecutività delle Delibere del Governo o dell'Assemblea ove ravvisi che le stesse siano in contrasto con la dottrina della Chiesa e la morale cattolica qualora esse, a suo giudizio, possano ostare al corretto esercizio della Liturgia, impedire l'applicazione delle direttive del Vescovo in ordine alla pastorale diocesana ovvero rivelarsi dannose per gli interessi e gli scopi della Confraternita. In tali circostanze il Padre Spirituale comunica il proprio veto al Governo ed immediatamente all'Ufficio.

## **AMMISSIONE DEI SOCI (CONFRATELLI, CONSORELLE ED AGGREGATI)**

**Art. 25.** - Possono essere ammessi a far parte delle Confraternite i fedeli cristiani che abbiano raggiunto la maggiore età, senza discriminazione di sesso, i quali, trovandosi nelle condizioni personali e sociali stabilite dalle regole statutarie delle diverse Confraternite, riconoscano pubblicamente:

- a. il primato della vocazione di ogni cristiano alla santità;
- b. la responsabilità di professare la fede cattolica;



- c. il dovere della testimonianza di comunione salda e convinta con il Papa e con i Vescovi;
- d. la partecipazione personale e associata al fine apostolico della Chiesa;
- e. l'impegno di lievitare la società con la dottrina sociale della Chiesa, ponendosi al servizio dell'integrale dignità dell'uomo.

**Art. 26.** - Per l'ammissione alla Confraternita occorre che l'aspirante presenti domanda nella quale:

- a. declinate le proprie generalità, siano indicati il suo domicilio e la condizione personale, ecclesiale e sociale;
- b. dichiarati di accettare integralmente tutte le condizioni stabilite dallo Statuto della Confraternita alla quale desidera aggregarsi.

Alla domanda il candidato dovrà accludere il certificato di battesimo, i certificati del casellario penale e dei carichi penali pendenti e, se coniugato, anche il certificato di matrimonio.

**Art. 27.** - Non possono essere ammessi coloro:

- a. che appartengano o sostengano associazioni e o sodalizi che per loro natura e funzione siano incompatibili con la fede e la morale cattolica;
- b. che siano incorsi in condanne penali per reati contrari all'ordinato svolgimento della vita civile, familiare e sociale, ovvero che riguardino la morale e la fede pubblica, il patrimonio;
- c. che abbiano carichi penali pendenti relativi alle lettere a) e b);
- d. che notoriamente siano di condotta incompatibile con la dottrina e la morale cristiana, secondo le disposizioni dell'Arcivescovo.

**Art. 28.** - Il Superiore, acquisite dal Parroco le opportune informazioni circa la professione della fede e la testimonianza di appartenenza e di comunione ecclesiale, potrà assumere ulteriori riservate informazioni allo scopo di verificare la ferma intenzione, la sincerità dell'aspirazione e la



serietà della motivazione del richiedente di voler aderire alla confraternita per perseguirne gli scopi.

**Art. 29.** - Il Superiore all'esito degli accertamenti indicati nell'articolo precedente, acquisisce il parere obbligatorio del Governo e del Padre Spirituale della Confraternita e trasmette, quindi, la domanda di ammissione con la relativa documentazione all'Assemblea per la definitiva decisione.

I pareri sopra indicati non sono vincolanti ai fini della decisione dell'Assemblea.

L'Assemblea prima di assumere la decisione sulla domanda di ammissione può chieder chiarimenti, disporre ulteriori accertamenti, convocare l'interessato e compiere ogni altra attività ritenuta utile.

Le decisioni di ammissione alla Confraternita vanno immediatamente trascritte in un apposito registro della Confraternita e numerate con criterio strettamente cronologico.

Le predette decisioni vanno comunicate ai singoli interessati ed al Direttore dell'Ufficio Diocesano delle Confraternite e producono effetto dopo quattro mesi da tali comunicazioni.

**Art. 30.** - Il candidato ammesso:

- adempiuto il versamento della somma stabilita dalla tabella della Confraternita per diritto di ammissione;
- integrato nel sodalizio con la vestizione, secondo il cerimoniale della Confraternita, diviene titolare dei diritti e dei doveri stabiliti e gode dei benefici e dei privilegi spirituali e temporali previsti.

Per aver diritto al voto, il confratello dovrà aver compiuto il 16° anno di età.

**Art. 31.** - Entro il termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata comunicata la decisione relativa alla domanda di ammissione alla Confraternita, il Direttore dell'Ufficio Diocesano delle Arciconfraternite, di sua iniziativa o su istanza di fedeli che vi abbiano interesse, può invitare l'Assemblea a rivedere la propria decisioni, indicando i motivi posti a fondamento della richiesta.



A tal fine può acquisire, in originale o in copia, la documentazione in possesso della Confraternita.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del rigetto della sua domanda di ammissione alla Confraternita, l'interessato può chiedere al Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite di invitare l'Assemblea a rivedere la propria decisione, indicando i motivi della sua iniziativa. Se il predetto Direttore non provvede entro tre mesi dalla ricezione dell'istanza, questa si intende rigettata.

**Art. 32.** - Con le medesime norme, se non vi osta lo statuto, possono riceversi come soci aggregati i benefattori e le benefattrici, che godranno dei diritti e dei privilegi dei Soci, all'uopo appositamente disciplinati. Su proposta del Superiore, il Governo può ammettere al godimento di singoli privilegi e facoltà i fedeli che ne facciano specifica richiesta, pur rimanendo e che restano estranei al sodalizio.

## DOVERI DEI MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

**Art. 33.** - Gli importi del contributo di ammissione, di quelli periodici e di quelli concernenti specifici servizi prestati dalla Confraternita sono determinati dal Governo in conformità alle prescrizioni dettate dal Direttore dell'Ufficio Diocesano della Confraternite.

## INSOLVENZA - EFFETTI - MODO DI SANARLA

**Art. 34.** - In caso di mancato pagamento di almeno tre ratei degli importi dovuti periodicamente, Il Superiore invita l'inadempiente a purgare la mora entro il termine di trenta giorni, alla scadenza del quale l'interessato, se non regolarizza la sua posizione debitoria, viene dichiarato insolvente con apposita delibera del Governo e perde l'esercizio dei diritti e dei privilegi derivanti dalla appartenenza al sodalizio. Resta fermo il diritto della Confraternita di pretendere, secondo la legge civile, ogni somma



eventualmente dovuta dal soggetto insolvente.

**Art. 35.** – Il sopravvenuto pagamento delle somme dovute, ovvero di quelle risultanti dalla eventuale transazione intervenuta con il Superiore, previo il conforme parere del governo, determina il venir meno della insolvenza e della connessa interdizione dall'esercizio degli originari diritti e privilegi.

**Art. 36.** - Dopo cinque anni di insolvenza e dopo un primo e un secondo richiamo, da effettuarsi con lettera raccomandata e con l'intervallo di un mese, il Socio si intende dimissionario e viene radiato dall'albo dei soci. Volendo nuovamente iscriversi, egli dovrà proporre una nuova domanda.

**Art. 37.** - Al Socio morto nello stato di insolvenza nulla è dovuto da parte del Sodalizio, salvo diverse disposizioni dello Statuto.

Tuttavia quando il Socio insolvente abbia regolarmente adempiuto alle sue prestazioni verso il Sodalizio per almeno 10 anni e la Confraternita ne abbia l'obbligazione, prevista in via generale per tutti i soci, è tenuta a dargli il solo luogo di sepoltura e ad assolvere ai diritti per il funerale in chiesa.

Per gli insolventi, in qualsiasi caso, non vi è alcun beneficio di reversibilità per coniuge, genitori e figli.

## PROVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI SOCI

**Art. 38.** - Salve le diverse e più restrittive norme statutarie in vigore, l'assenza ingiustificata per due anni alle attività religiose e formative, alle assemblee convocate per la nomina del governo e per l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi comporta la decadenza da parte degli interessati dalla qualifica di soci, Confratelli e Consorelle, con la perdita consequenziale di tutti i diritti sia materiali che spirituali.

I Confratelli e le Consorelle, i quali tengano condotta che offenda il decoro dell'Istituzione, anche sottraendosi ai doveri di rispetto e ubbidienza al Superiore della Confraternita e al Padre Spirituale, che siano causa di



turbamento dell'ordine delle adunanze, che offendano con parole o a mezzo di scritti gli Amministratori o i soci, saranno richiamati con ammonimento privato o pubblica censura.

Se recidivi, saranno privati del diritto della parola e del voto per un tempo che varia, a giudizio del Governo, da due a sei mesi secondo la gravità della mancanza. La decadenza è disposta dall'Assemblea mentre le altre sanzioni sono disposte dal Superiore. In ogni caso va previamente sentito il parere del Padre Spirituale.

**Art. 39.** - Sono radiati dall'albo dei soci:

1. coloro che siano incorsi in condanne penali per reati che ledono l'onore o la fede pubblica ed in genere la morale;
2. quelli che notoriamente abbiano intrapreso e tengano condotta cattiva, abituale;
3. coloro che, dopo essere stati dichiarati recidivi, persistono nei comportamenti per i quali hanno già subito sanzioni.

La radiazione è deliberata dall'Assemblea ed è comunicata al Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite.

Quest'ultimo, di sua iniziativa potrà provocare, presso gli organi competenti, il provvedimento di radiazione tutte le volte che verrà direttamente a conoscere delle sopravvenute incompatibilità e delle inadempienze di confratelli.

Qualsiasi punizione non potrà essere deliberata se prima non saranno state formalmente contestate per iscritto le accuse agli interessati ed ascoltate le loro eventuali difese.

**Art. 40.** - Sono altresì radiati quei Soci che, con comportamenti di inequivoca natura, anche con l'adesione pubblica o riservata ad associazioni e organizzazioni incompatibili con gli scopi ed i criteri di cui all' art. 22, lett. a)/e) del presente regolamento, rendano evidente il loro distacco dall'unità della comunione ecclesiale e dagli scopi propri della confraternita di appartenenza.



**Art. 41.** - Contro i provvedimenti applicativi di sanzioni disciplinari sono esperibili le iniziative difensive previste e disciplinate dagli artt. 1732 e seguenti CJC e l'eventuale ricorso va presentato al Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite.


**Art. 42.** – Per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sull'attività delle Confraternite dell'Arcidiocesi, l'Arcivescovo si avvale della collaborazione dell'Ufficio Diocesano Confraternite.

**Art. 43.** – Per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sull'attività delle Confraternite della Diocesi, l'Arcivescovo si avvale della collaborazione dell'Ufficio Diocesano Confraternite, conferendo al Direttore di tale Ufficio il necessario potere vicario.

Il Direttore, per lo svolgimento delle attribuzioni e deleghe conferitegli si avvale del contributo del Collegio di Vigilanza, i cui componenti sono anch'essi nominati dall'Arcivescovo.


**Art. 44.** – Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla disciplina canonica e civile relative alle Associazioni pubbliche di fedeli.








## APPENDICE







## INDICAZIONI PASTORALI PER LE ARCICONFRATERNITE

### *dal nuovo Regolamento Generale del 2010*

*“Lo scopo di ogni Confraternita è quello di promuovere e di curare la vita morale e religiosa dei propri membri, di formarli alla dottrina della fede, di guidarli alla testimonianza della carità”.*

Così recitava, all'art. 1, il *Nuovo Regolamento Generale per la Revisione e l'Aggiornamento degli Statuti delle Confraternite della Diocesi*, decretato dall'Arcivescovo il 7.2.2010 che ancora attuale si rivela nelle sue premesse e nell'amore materno che la Curia Arcivescovile ha sempre mostrato per le preziose e antiche Confraternite diocesane.

Si leggeva già allora che *“poiché con il passar del tempo alcune Arciconfraternite hanno ridotto il loro campo d'azione al solo culto esteriore del Santo titolare, all'impegno ripetitivo di celebrazioni, specialmente nella Settimana Santa e alla gestione dei loculi cimiteriali, diventa urgente che esse ritrovino la loro funzione formativa, liturgica, culturale, caritativa e sociale, patrimonio di religiosità popolare. Affinché questo si realizzi è necessario che ogni Confraternita si impegni a:*

- *vivere all'interno di essa la comunione fraterna;*
- *promuovere iniziative per la formazione cristiana permanente dei confratelli;*
- *organizzare incontri di preghiera e a partecipare assiduamente alle Celebrazioni liturgiche;*
- *partecipare alle varie iniziative e alle Celebrazioni più importanti presiedute dal Vescovo della Chiesa cattedrale e a quelle della Parrocchia in cui sono locate;*
- *partecipare alle processioni diocesane, a quelle promosse dal parroco e a quelle dei Santi delle città di riferimento;*
- *sostenere le manifestazioni e gli esercizi dell'autentica pietà popolare;*



- *promuovere il volontariato e la solidarietà mediante l'esercizio delle opere di misericordia, con particolare attenzione alle nuove povertà;*
- *testimoniare la carità fraterna specialmente verso le persone povere, sole malate, bisognose d'aiuto;*
- *collaborare per l'attuazione del Piano Pastorale del Vescovo;*
- *offrire un apporto responsabile e costruttivo nella vita della Parrocchia e del Decanato;*
- *costruire rapporti di comunione e di collaborazione con le altre Arciconfraternite e con le Associazioni e i Movimenti presenti sul territorio;*
- *intensificare la propria presenza nella vita sociale e politica per costruire un mondo più giusto e fraterno, anche testimoniando e trasmettendo i valori cristiani nella propria città, nei quartieri, sul posto di lavoro;*
- *realizzare, con l'approvazione del Vescovo, opere di carità, solidarietà fraterna, rispondenti alle nuove povertà umane e sociali.*

*Questi obiettivi, accolti e realizzati nel tempo, faranno delle Arciconfraternite luoghi aperti al territorio, in cui i laici si sentano corresponsabili della costruzione del Regno di Dio e, animato da spirito missionario, siano vero segno di rinnovamento e di speranza per la nostra Chiesa diocesana”.*

Oggi, ad oltre 8 anni dall'emanazione di quel Regolamento, immutate ed ancor più radicate sono quelle aspirazioni.

Quegli stessi intenti di promozione e difesa dell'antica identità e della fondamentale missione delle Congreghe continuano ad animare (basterà dare una scorsa alle Circolari diffuse in questi anni dall'Ufficio Diocesano Confraternite) la ferma volontà della Curia Arcivescovile di far sentire la propria vicinanza alle Confraternite diocesane e di assicurare sempre la sua guida e il suo supporto nel glorioso e luminoso cammino di questi Enti.

**Il Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite**  
**Sac. Giuseppe Tufò**



## ***Breve disciplina in materia di rinunzia al beneficio d'uso del loculo (retrocessione)***

Unitamente alla promulgazione di questo nuovo Regolamento Generale ed all' illustrazione, in apposite note ad esso allegate, della fondamentale funzione pastorale e giuridica che esso è chiamato a svolgere presso le Arciconfraternite diocesane, si ritiene altresì necessario sviluppare un protocollo e delle regole comuni uguale in materia di rinunzia al beneficio d'uso dei loculi, altrimenti noto anche come "retrocessione", così che tale fenomeno della vita confraternale riceva una disciplina unanime e coerente.

Si osservino pertanto, anche e soprattutto in sede di revisione degli Statuti, le seguenti disposizioni generali:

- Il confratello che intenda rinunciare al beneficio d'uso del loculo dovrà rappresentare per iscritto tale sua volontà al Governo dell'Arciconfraternita, che si riserva di accettare la domanda solo se contestualmente vi siano domande di subentro.
- Il confratello rinunziante al beneficio d'uso del loculo rimette la sepoltura nella esclusiva disponibilità dell'Arciconfraternita (che potrà liberamente reimpiegarlo) ed ha diritto a ricevere il rimborso della quota associativa a suo tempo corrisposta per conseguire il diritto rinunciato.
- La somma da corrispondere al confratello rinunziante è pari all'importo da questi all'epoca versato ma potrà, a discrezione insindacabile del Legale Rappresentante dell'Ente, essere rivalutata secondo indice ISTAT da computarsi tra il giorno dell'originario pagamento della quota associativa e il giorno del rimborso. La somma così determinata dovrà poi, in ogni caso, subire una decurtazione forfettaria del 20% a titolo di rimborso, in favore dell'Arciconfraternita, degli oneri di gestione da essa sostenuti nel tempo dalla stessa.
- La rinunzia al beneficio d'uso del loculo ed il correlativo rimborso in favore del rinunziante possono avere luogo alla sola ed inderogabile condizione che la sepoltura sia oggettivamente sgombra di resti mortali o urne cinerarie.



- In regime di continuità con le disposizioni del “Nuovo Regolamento Generale per la Revisione e l’Aggiornamento degli Statuti delle Confraternite della Diocesi” del 7.4.2010 ed in via straordinaria e sempre revocabile dall’Autorità Ecclesiastica, si conferma la possibilità che ai legittimi eredi, successori e aventi causa dei confratelli titolari del beneficio d’uso del loculo sia riconosciuto il diritto di deporre i resti mortali loro e dei propri congiunti, così come gli è riconosciuto il diritto di esercitare la rinunzia al detto beneficio con gli annessi aspetti economici sopra descritti.

In entrambi i casi (uso o retrocessione del loculo) resta stabilito che:

- dovranno risultare pagate tutte le quote associative annuali, correnti ed arretrate, facenti capo al de cuius;
- il diritto d’uso da parte di eredi, successori e aventi causa dovrà avvenire nel rispetto delle norme canoniche e civili in materia di successione e con totale manleva dell’Arciconfraternita rispetto ad ogni eventuale lite, giudiziale o stragiudiziale, che dovesse innescarsi tra i detti eredi, successori ed aventi causa per l’uso del loculo o per la relativa retrocessione.

All’uopo, coloro che facciano istanza per l’esercizio dei surriferiti diritti, dovranno produrre, in originale, la seguente documentazione:

1. Certificato di stato di famiglia integrale del defunto confratello titolare del beneficio, che identifichi tutti i successori viventi dello stesso;
2. Certificato di morte del confratello usuario;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con il quale ciascun successore e/o erede attesti la propria qualità di avente diritto, la morte del de cuius, l’assenza di resti mortali nel loculo e la volontà di utilizzare il loculo o di retrocederlo.

- In caso di retrocessione dovrà essere designato un unico successore/erede deputato a ricevere la somma di rimborso di cui sopra s’è parlato, con manleva in favore dell’Arciconfraternita.

- I casi particolari in materia di retrocessione e diritto d’uso saranno rimessi alla valutazione dei Legali Rappresentanti della Congrega, che



avranno tuttavia l'obbligo di confrontarsi con l'Ufficio Diocesano Arciconfraternite.

- Non sono ammesse autocertificazioni della documentazione innanzi elencata.

- I loculi rientrati nella materiale e giuridica disponibilità dell'Arciconfraternita potranno essere riassegnati a nuovi confratelli, sempre in regime di beneficio d'uso, previo versamento della relativa quota associativa, da stabilirsi da parte dei Governi in base all'entità della quota vigente al momento della riassegnazione nonché della vetustà e dello stato manutentivo della sepoltura in questione. Alla Delibera di riassegnazione dovrà essere allegata tutta la documentazione dalla quale sia dato evincere che trattasi di loculo riassegnato e proveniente da retrocessione.

Si precisa che in caso di volontà utilizzativa del loculo da parte di eredi e successori, dovrà dichiararsi, da parte di ognuno, quale successore è autorizzato ad usare la sepoltura e dovrà essere rilasciata manleva a beneficio dell'Arciconfraternita anche per l'eventualità che il loculo si saturi e non tutti gli eredi/successori potranno esercitare il medesimo diritto.

**Il Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite**

**Sac. Giuseppe Tufo**





## RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO TECNICO FUNZIONALE DI LOCULI ULTRACENTENARI INTERNI ALLE CAPPELLE SEPOLCRALI CIMITERIALI

Questo Ufficio, viste le numerose segnalazioni circa l'iniziativa di alcune Confraternite di procedere ai lavori per la riqualificazione ed il recupero tecnico-funzionale dei loculi ultracentenari presenti in molte Cappelle Sepolcrali Cimiteriali, a tal fine, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali di Tutela e Controllo delle Confraternite afferenti all'Arcidiocesi di Napoli, ritiene doveroso fornire le seguenti direttive, precisazioni e consigli in merito:

1. tutte le delibere di lavori di qualsiasi genere (e dunque anche di interventi di riqualificazioni di loculi ultracentenari) devono obbligatoriamente essere trasmesse per l'approvazione al Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite e, ove previsto, corredata d'istanza per la richiesta del parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici o del Consiglio dei Consultori per ratificarne la validità e l'esecutività;
2. i presupposti basilari per la sussistenza e per l'espletamento delle pratiche di riqualificazione tecno-funzionale di loculi ultracentenari sono:
  - l'accertamento della naturale scadenza della concessione d'uso dei loculi (99 anni);
  - la necessità di un'opera di riqualificazione dei loculi stessi sussistendo condizioni di fatiscenza o forme di degrado, prodotte soprattutto dalla vetustà dei manufatti o per la mancata manutenzione;
3. la procedura attuata deve rispettare pienamente quanto contenuto nel vigente REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI del Comune di Napoli;
4. la procedura da attuare dovrà seguire due indirizzi, l'aspetto amministrativo-legale e l'aspetto tecnico-amministrativo.



## ASPETTO AMMINISTRATIVO-LEGALE

- Si dovrà procedere con la ricerca dei concessionari e/o degli eredi dei concessionari o utenti dei loculi.
- In mancanza si procederà con la pubblicazione di appositi avvisi da affiggere sia nella sede dell'Arciconfraternita sia nella Cappella Cimiteriale e sul relativo loculo; concedendo un tempo giusto e determinato per l'eventuale opposizione.
- si procederà per la retrocessione "gratuita" con l'indispensabile affissione presso l'Albo Pretorio del Comune di Napoli indicando i nominativi dei vecchi concessionari o utenti dei loculi o, in mancanza, dei nomi e delle date riportate nelle epigrafi, per un periodo di tempo determinato e mai inferiore ai 90 giorni.
- Sarà bene, comunque, per l'aspetto amministrativo-legale avvalersi della consulenza di professionisti o esperti del campo.

## ASPETTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

- La procedura tecnico-amministrativa da seguire per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dei loculi ultracentenari può essere duplice in funzione della destinazione d'uso dei loculi. Se la destinazione d'uso del loculo resta la stessa (loculo per resti mortali in loculo per resti mortali), il procedimento da seguire sarà quello della Comunicazione di Inizio Lavori, mentre se si cambierà la destinazione d'uso, trasformando loculi per resti mortali in loculi per tumulazione, il procedimento da seguire sarà quello della richiesta del Permesso a Costruire.
- I tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni sono diversi e variano, trenta giorni per la Comunicazione di Inizio Lavori, sei mesi circa per il rilascio del Permesso a Costruire. Per Entrambe le procedure dovrà essere acquisito, qualora si operi nell'ambito del Cimitero Monumentale di Poggioreale, o su manufatto vincolato il relativo Nulla Osta rilasciato dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,



- Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia, previa e comunque la Verifica dell'Interesse Culturale (VIC) ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s. m. e. i..
- È possibile la riqualificazione e quindi la riassegnazione a nuovo concessionario, dei loculi esistenti, con la ricollocazione dei resti mortali in altri loculi, come ammesso anche dal Regolamento di Polizia Mortuaria che prevede la possibilità di collocare nello stesso loculo resti mortali appartenenti a persone diverse dal concessionario (art. 12 regolamento di polizia mortuaria del Comune di Napoli). È lecito dunque ritenere che tale possibilità vada estesa anche ai resti mortali non appartenenti a consanguinei.
  - Qualunque spostamento di resti mortali dai loculi, previa richiesta alla competente autorità comunale, deve avvenire così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.
  - Sarà buona pratica ed utile, prima di effettuare qualsiasi spostamento di salme o lapidi, predisporre adeguato report fotografico di tutte i loculi esistenti e, contestualmente, istituire un apposito registro ove potranno essere annotati tutti gli spostamenti dei resti mortali. I resti traslati, puntualmente identificati (ove possibile) e catalogati, saranno degnamente sistemati in cassette di zinco all'uopo predisposte, con l'indicazione dei nominativi dei defunti, delle date di riferimento e del loculo di provenienza.
  - In assenza dell'eventuale rinnovo del beneficio d'uso, dovranno essere riposti in loculi all'uopo designati o precedentemente individuate oppure riposti negli appositi ossuari ove esistenti.
  - Per i lavori di riqualificazione va seguita la *"Procedura per i lavori sopra la soglia dell'importo di € 25.000,00 compresi d'IVA"*.
5. La riassegnazione della concessione del loculo potrà essere fatto soltanto dopo adeguato accertamento della inesistenza di concessionari o utenti dei loculi interessati alla procedura di riqualificazione o dei loro eredi, oppure in assenza della volontà di detti eredi di rinnovare la concessione all'uso del loculo, la Confraternita avrà la facoltà di disporre e dunque di riassegnare ad altro usuario i loculi resisi disponibili dopo l'intervento di riqualificazione.



Alla luce di tutto quanto esposto, in ordine al corretto espletamento della particolarissima pratica di riqualificazione di loculi ultracentenari, si confida nella sensibilità, nella competenza e nella responsabilità del Legale Rappresentante.

**Il Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite**  
**Sac. Giuseppe Tufo**





## PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA

La procedura per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, come definiti dal Testo Unico dell'Edilizia, deve essere oggetto di comunicazione all'Ufficio Arciconfraternite per il visto di presa visione e ratifica ai fini della validità e dell'esecutività.

### **PROCEDURA PER I LAVORI SOTTO LA SOGLIA DELL'IMPORTO DI € 25.000,00 COMPRESI D'IVA**

Presentazione di comunicazione/istanza indirizzata al Direttore dell'Ufficio Arciconfraternite, con breve descrizione dei lavori a farsi dell'importo comprensivo d'Iva ed i seguenti allegati:

- ✓ Delibera di Governo con la quale si approvano i lavori a farsi;
- ✓ Computo metrico di spesa;
- ✓ Nota sull'iter amministrativo necessario, intrapreso o percorso, per le necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori;

Acquisito il visto di presa visione, potranno essere avviate le procedure di affidamento dei lavori e successivo inizio dei lavori previa comunicazione all'Ufficio Arciconfraternite con allegata la documentazione autorizzativa definitiva presentata o trasmessa agli Enti preposti (Comune, Municipalità, Polizia Cimiteriale, Soprintendenza ed ecc. ecc.) e copia del Contratto d'appalto sottoscritto dalle parti.

Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso all'Ufficio Arciconfraternite la seguente documentazione:

- ✓ Certificato di chiusura lavori a firma del DD.LL. e le eventuali comunicazioni agli Enti preposti di fine lavori o dichiarazione del Tecnico incaricato della regolare chiusura dei lavori;
- ✓ Relazione finale sull'andamento dei lavori a firma del DD.LL. e del



Responsabile dei Lavori con nota riservata sull'impresa;

- ✓ Consuntivo finale dei lavori, relativi stati di avanzamento, certificati di pagamento e corrispettivo versato all'impresa documentato;

Qualora si operi su manufatto vincolato dovrà essere acquisito il relativo Nulla Osta rilasciato dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia, previa e comunque la Verifica dell'Interesse Culturale (VIC) ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s. m. e i..

Sarà discrezionalità dell'Ufficio Arciconfraternite, anche per i lavori su descritti, prescrivere l'affidamento dei lavori con invito a gara a procedura ristretta, secondo le modalità in seguito riportate.

*Tutta la documentazione su elencata deve essere trasmessa in copia cartacea e digitale in formato PDF.*

## **PROCEDURA PER I LAVORI SOPRA LA SOGLIA DELL'IMPORTO DI € 25.000,00 COMPRESI D'IVA**

Presentazione d'istanza indirizzata al Direttore dell'Ufficio Arciconfraternite per il rilascio del parere preventivo, ai fini del Nulla Osta a firma dell'Ordinario Diocesano, nella quale dovranno essere descritti in breve i lavori e l'importo comprensivo d'IVA con i seguenti allegati:

- ✓ Delibera di Governo con la quale si approvano i lavori a farsi;
- ✓ Computo metrico di spesa a firma di tecnico abilitato;
- ✓ Nota sull'iter amministrativo necessario, intrapreso o percorso, per le necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori oppure la presentazione dei titoli autorizzativi - qualora si operi su manufatto vincolato dovrà essere acquisito il relativo Nulla Osta rilasciato dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia, previa e comunque la Verifica dell'Interesse Culturale (VIC) ai sensi del



D.Lgs. 42/04 e s. m. e i..

- ✓ Nominativo del Tecnico/i incaricato/i per la Progettazione e/o la Direzione Lavori con riferimento e relativa Delibera di Governo e lettera d'incarico;
- ✓ Cronoprogramma sintetico dei lavori;
- ✓ Bozza Contratto d'Appalto per parere d'Ufficio;
- ✓ Quadro economico delle spese, indicando l'importo dei lavori, le spese tecniche, le spese per gli oneri amministrativi o correlate ai lavori a farsi per il rilascio delle autorizzazioni e gli oneri fiscali;
- ✓ Progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati - Grafici quotati di rilievo e progetto;

Acquisito il parere positivo dell'Ufficio Arciconfraternite, sarà lo stesso che si farà carico di presentare istanza presso la segreteria del Consiglio Degli Affari Economici (CDAE) per relativo parere.

La segreteria del CDAE a riserva di chiedere ulteriori documentazione a titolo integrativo.

Rilasciato il Nulla Osta a firma dell'Ordinario Diocesano si avvierà la procedura di assegnazione dei lavori secondo le seguenti modalità:

## **INVITO A GARA A PROCEDURA RISTRETTA**

La confraternita nella persona del Legale Rappresentante e Responsabile del Procedimento, tramite lettera di invito a gara con procedura ristretta, seleziona dall'Elenco Fornitori dell'Ufficio Arciconfraternite, le imprese idonee da invitare.

Per gli affidamenti, una Commissione, appositamente nominata con l'Ufficio Arciconfraternite, visualizza le offerte, in busta chiusa come indicato nella lettera d'invito. Le buste contenenti le offerte dei concorrenti sono aperte dalla Commissione.

Delle attività svolte dalla Commissione viene redatto sintetico verbale sottoscritto.



La Commissione aggiudica in via provvisoria, esprimendo eventualmente anche il giudizio di congruità sull'offerta migliore e richiedendo, se del caso, al concorrente che l'ha formulata, l'indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione dell'offerta stessa nei termini ricevuti dalla Confraternita.

L'Ufficio Arciconfraternite, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ed ascoltato il parere insindacabile della Segreteria Vescovile provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e la Confraternita stipula il contratto d'appalto.

Scolte ogni riserva per l'affidamento dei lavori si potrà dare inizio ai lavori, previa comunicazione all'Ufficio Arciconfraternite con allegata la documentazione autorizzativa definitiva presentata o trasmessa agli Enti preposti (Comune, Municipalità, Polizia Cimiteriale, Soprintendenza ed ecc. ecc.) e copia del Contratto d'appalto sottoscritto dalle parti.

Al termine dei lavori dovranno essere trasmessi all'Ufficio Arciconfraternite la seguente documentazione:

- ✓ Chiusura lavori a firma del DD.LL. e comunicazione agli Enti preposti di fine lavori;
- ✓ Relazione finale sull'andamento dei lavori a firma del DD.LL. e del Responsabile dei Lavori con nota riservata sull'impresa;
- ✓ Consuntivo finale dei lavori, relativi stati di avanzamento, certificati di pagamento e corrispettivo versato all'impresa documentato;
- ✓ Collaudo finale dei lavori a firma della DD.LL.;

*Tutta la documentazione su elencata deve essere trasmessa in copia cartacea e digitale in formato PDF.*

**Il Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite**  
**Sac. Giuseppe Tufo**





## QUOTE ASSOCIATIVE RELATIVE ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI

E FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DI RELIGIONE  
E DI CULTO DELLE ARCICONFRATERNITE

Ciascun confratello che scelga di essere membro di un Sodalizio confraternale è chiamato a dividerne il carisma spirituale, la promozione del culto e la missione che segna l'identità di una determinata Arciconfraternita.

Ma il confratello è altresì chiamato, responsabilmente, solidalmente e secondo i principi più volte enunciati dalla Chiesa in materia di sostegno economico alle attività di religione e di culto, a cooperare e partecipare altresì alle esigenze materiali dell'ente associativo a cui ha prestato adesione e a sostenerne, come parte vitale di una comunione, le più impellenti incombenze finanziarie.

Per questo ciascuna Arciconfraternita, come qualunque associazione, si regge sul contributo dei propri associati e sulla necessità che ciascun associato offra il suo apporto nello svolgimento delle attività istituzionali della Confraternita.

Qui di seguito, pertanto, ci si propone di fornire indicazioni generali rispetto alle principali categorie di quote associative che i sodali sono chiamati a versare durante la loro preziosa esperienza associativa.





<b>INUMAZIONE</b> ADULTI PER TUTTE LE CAPPELLE CIMITERIALI (5 ANNI)	<b>€ 500,00</b>
--	-----------------

<b>INUMAZIONE</b> CORPUSCOLI (BAMBINI, NEONATI ED EQUIPARATI)	<b>ESENTE</b>
--	---------------

<b>PROFOGA INUMAZIONE</b> (AL MESE)	<b>€ 15,00</b>
--	----------------

<b>ENTRATA / USCITA</b> RESTI MORTALI	<b>€ 100,00</b>
--	-----------------

<b>ENTRATA CENERI</b>	<b>€ 300,00</b>
-----------------------	-----------------

<b>USCITA CENERI</b>	<b>€ 100,00</b>
----------------------	-----------------

<b>TUMULAZIONE</b>	<b>€ 300,00</b>
--------------------	-----------------

<b>ESTUMULAZIONE</b>	<b>€ 300,00</b>
----------------------	-----------------

<b>APERTURA STRAORDINARIA</b> CAPPELLA CIMITERIALE (ESCLUSE OPERAZIONI DI TERRASANTA)	<b>€ 50,00</b>
--	----------------

<b>QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE</b> PER CONTRIBUTO SPESE STATUTARIE E DI CULTO A CARICO DEGLI USUARI DEI LOCULI E LORO EREDI	<b>€ 15,00</b>
---	----------------

La quota associativa per l'assegnazione e/o la riassegnazione dei loculi nuovi e/o riqualificati deve essere previamente concordata con l'ufficio Diocesano Confraternite secondo equilibrio.



**Il Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite**  
**Sac. Giuseppe Tufò**





**CURIA ARCIVESCOVILE DI NAPOLI**

UFFICIO DIOCESANO CONFRATERNITE

Prot. n.....1501-2017-Arc.....

**LETTERA CIRCOLARE PER IL RILANCIO DELLA VITA CONFRATERNALE**

*A tutti i Superiori e L.R.  
delle Confraternite ed Arciconfraternite  
dell'Arcidiocesi di Napoli*

**Oggetto:** Lettera Circolare per il rilancio della vita confraternale

Le Arciconfraternite, anche per il diritto canonico, costituiscono un antico ed importante nucleo di aggregazione laicale, un momento significativo nell'esperienza di fede ed uno strumento operoso e vitale per il perseguimento dei superiori fini della Chiesa.

Le Arciconfraternite napoletane non fanno eccezione e nei secoli, con la propria determinazione e semplicità, con la buona volontà e lo spirito di sacrificio di tantissime generazioni di confratelli, sono riuscite a scrivere pagine indelebili nella storia della Chiesa diocesana, memorabili momenti di comunione, liturgia e devozione.

Oggi tuttavia assistiamo ad un fenomeno di graduale affievolimento della preziosa vita associativa promossa dalle Congreghe, ad uno "spopolamento" di gran parte di queste antiche Istituzioni, che in alcuni casi vengono a reggersi su pochissimi individui, per di più anziani, con il rischio, scaturente dalle precise disposizioni del Codice di diritto canonico, della soppressione e della estinzione di gloriosi Sodalizi.

Occorre, allora, che tutto il movimento, animato dai suoi elevati obiettivi di comunione e testimonianza, riacquisti il suo originario vigore, riscopra il senso della propria missione all'interno della Chiesa, rilanci la propria immagine e la propria tradizione, svecchiandola e separandola anche, con coraggio e lungimiranza, da quel pericoloso avvistamento che sta trasformando le Arciconfraternite in delle mere macchine amministrative, ridotte alla sola gestione (per quanto essenziale) dei luoghi cimiteriali e dei patrimoni (ove esistenti).

Dovrà per questo stimolarsi l'aggregazione di nuovi confratelli ed aprire le porte delle Arciconfraternite a quanti non ne conoscono la ricchezza morale e spirituale e che le associano soltanto a dei luoghi di assegnazioni di loculi e urne cinerarie. Tutto ciò premesso, al fine di rinnovare e rilanciare l'identità di decine di Arciconfraternite e di porle nel solco delle aspirazioni di cui sopra,

**SI DISPONE DI**

80138Napoli-LargoDonnaregina,22-Tel.081.55.74.216





- **associare, nell'arco dei prossimi mesi, nuovi confratelli e sodali nel corpo delle Arciconfraternite ed innestare maggiormente la vita associativa nel tessuto sociale cittadino**

Onde incentivare l'ingresso di nuovi confratelli, si escludano richieste economiche che potrebbero scoraggiare le nuove adesioni e sia fissata una quota d'ingresso non superiore ad Euro 50,00. Inoltre, al fine di non alterare gli equilibri e non pesare sull'amministrazione né strumentalizzarne l'accesso, i nuovi confratelli, per i primi 3 (tre) anni di aggregazione non siano candidabili alle cariche di governo (elettorato passivo) ma esercitino soltanto i diritti di elettorato attivo (voto). I nuovi confratelli, inoltre, per i primi 3 (tre) anni, non godranno di alcun diritto cimiteriale e la loro partecipazione alla vita associativa si reggerà sulla sola comunione e condivisione delle attività pastorali e spirituali della Congrega.

Le Congreghe riscoprono le vocazioni dei rispettivi Statuti tornino ad immergersi nell'assistenza, nella carità, nella devozione, nella beneficenza.

- **recuperare e promuovere i riti e le cerimonie delle Arciconfraternite**

Le Arciconfraternite devono riscoprire il gusto dei rituali devozionali che ne hanno caratterizzato per secoli l'identità e che hanno loro permesso di entrare nelle famiglie e nei cuori dei fedeli, diffondendo, in modo semplice ed essenziale, il messaggio della Chiesa. Esse devono tornare, coinvolgendo attivamente i Padri Spirituali e le comunità parrocchiali (e munendosi di tutti i permessi amministrativi necessari) ad organizzare processioni, liturgie, incontri pubblici. L'identità di ciascuna Congrega deve tornare a farsi sentire ed ammirare anche mediante l'impiego dei paramenti distintivi, che devono essere rispolverati e mostrati alla cittadinanza con l'orgoglio dei testimoni.

- **cultivare i rapporti con la Curia Arcivescovile e le comunità parrocchiali**

Le Arciconfraternite devono sentirsi parte di un "tutto" pastorale, membra di un unico disegno spirituale. Per questo è importante la comunione con il Vescovo, la sua vigilanza e il suo coordinamento. Per questo anche l'Ufficio promuoverà, con l'ausilio dei Vescovi Ausiliari, ed in favore dei nuovi Governi, solenni cerimonie di investitura e insediamento che facciano comprendere ai nuovi confratelli il senso profondo del loro mandato.

Confido che tutti comprendano l'importanza del presente messaggio nel superiore interesse della longevità e solidità delle Arciconfraternite diocesane e della loro funzione pastorale e di testimonianza.

Confido, pertanto, che ognuno dei destinatari della presente, in occasione dei colloqui, confronti e verifiche che periodicamente hanno luogo per rinsaldare il legame tra le Congreghe e l'Autorità Ecclesiastica, sappiano portare esempi concreti e vividi di quanto questa esigenza di rinascita abbia attecchito nelle rispettive associazioni confraternali.


Napoli, li 31 Ottobre 2017



Il Direttore  
Sac. Giuseppe Tufo

80138Napoli-LargoDonnaregina,22-Tel.081.55.74.216







# INDICE

PREFAZIONE PAG. 5

PREMESSA GIURIDICA PAG. 8

DECRETO DEL CARDINALE  
CRESCENZIO SEPE PAG. 10

NUOVO REGOLAMENTO PAG. 11

REVISIONE DELLO STATUTO PAG. 13

INDICAZIONI PASTORALI PAG. 33


RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PAG. 38


PRESENTAZIONE DEI LAVORI PAG. 42

QUOTE ASSOCIATIVE PAG. 46

CIRCOLARE 1501-2017-ARC PAG. 48







---

---

FINITO DI STAMPARE  
NEL MESE DI  
LUGLIO 2018





UFFICIO DIOCESANO  
ARCICONFRATERNITE



ARCIDIOCESI  
DI NAPOLI

LARGO DONNAREGINA, 22 - 80138 NAPOLI - TEL. 081.557.42.16  
WWW.CHIESADINAPOLI.IT • UFFDIOCONFRATERNITE@ARCICONFRATERNITEDINAPOLI.IT